

Università di Napoli “L’Orientale”

REGOLAMENTO DEL POLO DIDATTICO DI ATENEO

Emanato con D.R. n.1287 del 13/11/2024 (affisso all’Albo prot. n.73204 rep.n. 697 del 13/11/2024).

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento fissa le modalità di funzionamento e di organizzazione del Polo Didattico di Ateneo, per quanto non già previsto dalla Legge e nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto (art. 51) e dal Regolamento Didattico di Ateneo (Art. 9), di seguito RDA, dell’Università di Napoli L’Orientale.

Art. 2 – Struttura interdipartimentale di Raccordo

1. Il Polo Didattico d’Ateneo, di seguito PDA, è la Struttura interdipartimentale di raccordo istituita, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera c), della L. n. 240/2010, nonché dell’art. 51 “Struttura di raccordo – Istituzione” dello Statuto dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, di seguito Statuto.
2. Il PDA si avvale, per l’espletamento delle funzioni demandategli dallo Statuto nonché per quelle di organizzazione, coordinamento e sintesi delle attività per la didattica, ivi comprese quelle strumentali ai corsi di studio dell’Ufficio Programmazione e Gestione dell’Offerta Didattica.
3. La sede del PDA è nei locali a tal fine individuati dal Consiglio di Amministrazione ed è prossima ai locali dell’Ufficio Programmazione e Gestione dell’Offerta Didattica.

Art. 3 - Norme quadro per il regolamento di funzionamento del Polo Didattico

1. Le modalità di funzionamento del PDA sono disciplinate nel presente Regolamento redatto in conformità alla legislazione vigente e a quanto previsto dalla normativa interna di Ateneo ed emanato con decreto del Rettore.
2. Il presente Regolamento prevede:
 - a) la denominazione;
 - b) l’indicazione dei dipartimenti che ne fanno parte;
 - c) la composizione degli organi e le relative funzioni e modalità di funzionamento, anche mediante rinvio alla normativa statutaria e regolamentare di ateneo e, in ogni caso, nell’osservanza di quest’ultima;
 - d) ogni altra disposizione ritenuta utile al funzionamento del Polo Didattico d’Ateneo.

Art. 4 – Competenze del Polo Didattico d’Ateneo

1. Il PDA ha funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche dei Corsi di Studio dei Dipartimenti a essi afferenti: coordina l’offerta formativa dei Corsi di studio delle classi di laurea triennali e magistrali.
2. In particolare, Il PDA:
 - 2.1 Fornisce parere obbligatorio non vincolante, attraverso il vaglio della sua struttura amministrativa, sulle seguenti materie:
 - a) sulle proposte agli Organi di governo di istituzione, attivazione, modifica o soppressione dei Corsi di studio dei Dipartimenti interessati, al fine di garantire la più efficiente ed efficace offerta formativa;
 - b) sull’afferenza dei docenti ai Consigli di Corso di studio, sulla base delle esigenze complessive di razionalizzazione della didattica ed al fine di verificarne l’organico in relazione ai requisiti previsti garantendo, per ciascun corso di studio, l’osservanza dei criteri didattici di sostenibilità fissati dal MUR (art. 10 c. 7 e 11 RDA);
 - c) sull’ottimizzazione, di intesa con i Dipartimenti interessati, secondo criteri di razionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi didattici, dell’impiego delle risorse umane necessarie alla didattica;

- d) sui Regolamenti didattici dei Corsi di studio proposti dai Consigli dei CdS (art. 7 c. 2 e art. 2 c. 4 RDA);
 - e) su eventuali sdoppiamenti degli insegnamenti, d'intesa con i Consigli di Dipartimento, sulla base dei dati di previsione dell'utenza studentesca e degli indicatori di utenza sostenibile fissati dal Senato Accademico, e nel rispetto dei requisiti di sostenibilità della didattica. (art. 27 c. 4 RDA).
- 2.2 Fornisce parere facoltativo, attraverso il vaglio della sua struttura amministrativa, sulle seguenti materie:
- a) gestione delle pagine web relative alla pubblicizzazione degli orari e dei calendari esami di profitto e di laurea, nonché al monitoraggio dell'uniformità complessiva delle informazioni relative all'Offerta didattica agli utenti;
 - b) verifica della conformità dell'Offerta didattica con il Regolamento del Corso di studio.
 - c) raccordo per quanto concerne i sistemi informatici in uso per la didattica e per l'esportazione e importazione dell'Offerta didattica tra le diverse piattaforme;
 - d) gestione della banca dati dell'Offerta formativa con riferimento alle informazioni generali di Ateneo;
 - e) coordinamento delle attività di orientamento in ingresso e di promozione dell'offerta formativa;
 - f) coordinamento dei progetti e delle attività di tutorato;
 - g) coordinamento delle attività di orientamento in uscita e promozione di azioni dirette all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro;
 - h) coordinamento delle attività di internazionalizzazione dell'offerta formativa.
3. Oltre all'esercizio delle competenze indicate al comma precedente, il PDA assume la gestione operativa dei seguenti servizi in comune:
- a) coordinamento delle attività legate all'accreditamento dei Corsi di studio d'intesa con il PQA;
 - b) Redazione del calendario delle lezioni, anche in relazione alla disponibilità delle aule;
 - c) redazione del Calendario Didattico d'Ateneo d'intesa con il PQA;
 - d) prenotazione delle aule a disposizione del PDA;
 - e) altre attività tecnico-amministrative che siano richieste in connessione all'erogazione dei servizi didattici (su delega dei Dipartimenti afferenti, approvata dal Consiglio del PDA);
 - f) altre attività finalizzate al miglioramento dei servizi didattici e agli studenti (su delega dei Dipartimenti afferenti, approvata dal Consiglio del PDA).

Art. 5 – Organi del Polo Didattico d'Ateneo

1. Gli organi del PDA sono:
- a) il Presidente;
 - b) il Consiglio Didattico.

Art. 6 – Presidente

1. Il Presidente rappresenta il PDA, coordina le attività didattiche di competenza, convoca e presiede il Consiglio e ne rende esecutive le delibere.
2. Il Presidente vigila sullo svolgimento delle attività, così come dettagliato al precedente art. 4, che fanno capo al PDA e sulla loro conformità alle norme di legge, statutarie e regolamentari, nonché alle delibere assunte dal Consiglio. Il Presidente vigila, inoltre, sull'adempimento degli obblighi dei docenti e degli studenti e, ove necessario, propone al Rettore le relative azioni disciplinari.
3. Il Presidente assume per motivi d'urgenza con proprio provvedimento gli atti di competenza del Consiglio qualora non risulti possibile procedere tempestivamente alla sua convocazione. Il provvedimento del Presidente deve essere sottoposto a ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva che, di norma, deve tenersi non oltre 30 giorni dalla data del provvedimento stesso.
4. Il Presidente può assegnare a singoli componenti del Consiglio il lavoro istruttorio riguardante specifiche questioni attinenti alle funzioni attribuite al PDA.
5. Il Presidente è il Pro Rettore alla Didattica nominato dal Rettore a norma dell'art. 51 dello Statuto.
6. Dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rinominabile una sola volta.

7. Il Presidente designa un vicepresidente, fra i professori a tempo pieno del Consiglio del PDA, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza e rimane in carica per la durata del mandato del Presidente.
8. Informa il Rettore di eventuali accertate inadempienze dei professori, ricercatori e altro personale che collabora alla didattica del Dipartimento (art. 9 c. 7 RDA).
9. Provvede alla nomina delle Commissioni giudicatrici della prova finale, su indicazione dell'Ufficio carriere studenti e diritto allo studio e dei Dipartimenti (art. 29 c. 8 RDA).
10. Provvede ad autorizzare eventuali modifiche di appelli di esame (art. 28 c. 8 RDA).

Art. 7 – Il Consiglio Didattico

1. Il Consiglio Didattico è composto:
 - a) dal Presidente del PDA;
 - b) dai Direttori dei Dipartimenti afferenti al PDA;
 - c) da un Coordinatore di Corso di Laurea e da uno di Corso di Laurea Magistrale, per ogni Dipartimento, individuati da ciascuna Giunta di Dipartimento nella composizione integrata prevista dall'art. 47, comma 3 dello Statuto;
 - d) da un rappresentante degli studenti per ciascun Dipartimento, eletto secondo le modalità stabilite dal Regolamento elettorale, il cui mandato ha durata biennale ed è rinnovabile per una sola volta.

In ogni caso la componente di cui alla lett. c) non può complessivamente superare la misura del 10% dei componenti dei Consigli di Dipartimento. La rappresentanza degli studenti è, comunque, assicurata in misura non inferiore al 15 per cento del numero complessivo dei componenti, calcolata con il criterio dell'arrotondamento aritmetico.
2. I componenti di cui al precedente comma hanno mandato triennale, ad eccezione della rappresentanza degli studenti il cui mandato ha durata biennale. I componenti possono essere rinnovati una sola volta.
3. Il ruolo di Consigliere è delegabile esclusivamente per i Direttori di Dipartimento, che in caso di impedimento sono sostituiti dai propri Vicedirettori.

Art. 8 – Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio è organo deliberante del PDA.
2. Il Consiglio delibera ed esprime pareri su tutte le competenze che interessano il PDA, così come esplicitate all'articolo 4 del presente regolamento, e su quelle che gli organi dell'Università o il Presidente sottopongono al suo esame.

Art. 9 – Convocazione e validità delle sedute del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce con cadenza almeno trimestrale.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso scritto, in formato elettronico, contenente l'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della data fissata dell'adunanza.
3. La convocazione, in via straordinaria, può essere richiesta da almeno il 25% dei componenti, specificando gli argomenti da discutere.
4. La seduta è valida quando, essendo stati convocati regolarmente tutti gli aventi diritto a partecipare, è presente la maggioranza assoluta dei componenti, dedotti coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza.
5. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per determinati argomenti si disponga la maggioranza qualificata.
6. Le giustificazioni devono essere presentate al Presidente per iscritto, in formato elettronico, prima della seduta.
7. La partecipazione può essere ristretta ai professori di I fascia ove si tratti di argomenti prettamente legati alle suddette fasce di docenza.
8. Su invito del Presidente chiunque può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio, solamente per il tempo necessario per relazionare o dare pareri su argomenti specifici.

Art. 10 – Ordinamento dei lavori del Consiglio

1. Il Presidente presiede il Consiglio e regola lo svolgimento della seduta, coadiuvato dal Segretario con funzioni di verbalizzazione.
2. Funge da Segretario verbalizzante, senza potere di voto, il Responsabile dell'Ufficio Programmazione e gestione dell'offerta didattica.
3. Le votazioni avvengono per voto palese, salvo che la legge non vincoli al voto segreto, in particolare per questioni concernenti le persone.
4. Le delibere sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
5. Le delibere sono immediatamente esecutive.
6. I verbali delle delibere sono conservati presso la Presidenza e sono consultabili dai componenti del Consiglio e da tutti coloro che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata per la quale è chiesto l'accesso, nei modi e nei termini della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni e, secondo quanto previsto nel Regolamento di Ateneo sui procedimenti amministrativi e il diritto di accesso.

Art. 11 – Commissione paritetica docenti-studenti

1. Il PDA, ai sensi dell'art. 52 dello Statuto istituisce la Commissione paritetica docenti-studenti, composta dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio e da un pari numero di docenti, nominati dai rispettivi Consigli di Dipartimento.
2. La Commissione paritetica docenti-studenti è presieduta e convocata dal Presidente almeno due volte all'anno.
3. La Commissione paritetica docenti-studenti resta in carica due anni e i suoi componenti possono essere immediatamente riconfermati per una sola volta.
4. La Commissione paritetica docenti-studenti ha le seguenti funzioni:
 - a) svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti, compiendo valutazioni, verifiche e rilevazioni statistiche sui vari aspetti dell'attività;
 - b) individuare criteri per la valutazione dei risultati dell'attività didattica e di servizio agli studenti, monitorare l'attività didattica e proporre iniziative atte a migliorare l'organizzazione della didattica;
 - c) formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio, sulla revisione degli ordinamenti didattici e dei regolamenti dei singoli corsi di studio e sulla effettiva coerenza fra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.
 - d) Fornire annualmente pareri obbligatori sui Rapporti annuali di riesame (RAR) dei Corsi di Studio.

Art. 12 – Autovalutazione, valutazione e accreditamento (AVA)

1. Rientra nelle competenze del PDA, d'intesa con il Presidio della Qualità di Ateneo, il coordinamento delle attività connesse all'autovalutazione, valutazione e accreditamento dell'offerta didattica coerentemente con le normative di riferimento in vigore e con le indicazioni degli organi di governo dell'Ateneo. A tal riguardo il PDA elabora una relazione annuale sullo stato della didattica da sottoporre all'esame del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo da cui è periodicamente auditato.
2. Le attività di cui al comma precedente sono sviluppate di concerto con i Dipartimenti afferenti, con i Consigli dei Corsi di Studio, e la Commissione paritetica docenti-studenti, anche attraverso specifici gruppi di lavoro.

Art. 13 – Norma finale

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.
2. Per ogni altra disposizione non prevista dal presente Regolamento si rinvia alle leggi vigenti in materia, nonché allo Statuto e al Regolamento didattico di Ateneo.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessa di avere efficacia il Regolamento del Polo Didattico di Ateneo emanato con D.R 581 del 18/07/2017 (affisso all'Albo prot. n.35176 Rep. n. 271 del 18/07/2017)

